

— per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

(¹) GU C 107 del 26.4.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 luglio 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Procedimento penale
a carico di Inga Rinau**

(Causa C-195/08 PPU) (¹)

**(Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza
giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni — Esecuzione in
materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Istanza di non
riconoscimento di un provvedimento di rientro di un minore
illecitamente trattenuto in un altro Stato membro — Procedi-
mento pregiudiziale d'urgenza)**

(2008/C 223/30)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Imputata nella causa principale

Inga Rinau

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interpretazione degli artt. 21, 23, 24, 31, n. 1, 40, n. 2, e 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — omanda di non riconoscimento in uno Stato membro A di una decisione pronunciata dal giudice di uno Stato membro B che prescrive il rientro di un minore, ritenuto illecitamente trattenuto da sua madre nello Stato membro A, al padre residente nello Stato membro B e che ha ottenuto la custodia del minore

Dispositivo

- 1) Una volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del giudice d'origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto all'art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all'autenticità di tale certificato ed essendo quest'ultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello è riportato all'allegato IV di detto regolamento, l'opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l'esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore.
- 2) Salvo i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40-42 del regolamento n. 2201/2003, qualsiasi parte interessata può chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente presentata un'istanza di riconoscimento di tale decisione.
- 3) L'art. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni, non è applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un'istanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni.

(¹) GU C 171 del 5.7.2008.

**Impugnazione proposta il 22 maggio 2008 da Philippe
Guigard avverso la sentenza del Tribunale di primo grado
(Terza Sezione) 11 marzo 2008, causa T-301/05, Guigard/
Commissione**

(Causa C-214/08 P)

(2008/C 223/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Guigard (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee